

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO**

**DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti del Comune di Castelgrande e ha riguardo alle diverse frazioni recuperabili degli stessi.

**ART. 2**  
**PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO**

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziata devono essere effettuate osservando i seguenti principi generali:
  - 1) evitare ogni danno o pericolo per la salute, incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - 2) rispettare le esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni pericolo di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
  - 3) salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degrado all'ambiente ed al paesaggio.

**ART. 3**  
**FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
  - 1) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire in discarica;
  - 2) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - 3) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - 4) favorire il recupero di materiali ed energia anche in fase di smaltimento finale.

**ART. 4**  
**ZONE IN CUI SI EFFETTUA IL SERVIZIO**

1. Il servizio di raccolta differenziata è effettuato, con l'osservazione delle norme del presente regolamento, nel centro abitato del Comune di Castelgrande come identificato dall'allegata planimetria.
2. Con ordinanza del sindaco è possibile estendere il relativo servizio ad altre zone del territorio comunale.

**TITOLO II**  
**RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI**

**ART. 5**  
**SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI RECUPERABILI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. Per l'attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata vengono definiti i metodi di raccolta per le frazioni recuperabili di seguito specificate:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	METODI DI RACCOLTA
carta	Porta a porta Conferimento da parte dei cittadini nelle apposite campane/contenitori
vetro	Porta a porta Conferimento da parte dei cittadini nelle apposite campane/contenitori
lattine	Porta a porta Conferimento da parte dei cittadini nelle apposite campane/contenitori
plastica	Porta a porta Conferimento da parte dei cittadini nelle apposite campane/contenitori
Pile esauste	Contenitori stradali
Farmaci	Contenitori presso farmacia
Rifiuti ingombranti, elettrodomestici e materiali ferrosi	Conferimento da parte dei cittadini nell'apposito cassone presso la piattaforma comunale
Indumenti usati e scarpe	Contenitore stradale

2. Con atto successivo si disporrà in ordine alle ulteriori frazioni di rifiuti recuperabili.

## **ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per i quali il precedente art. 5 indica la modalità "porta a porta" può essere affidato all'esterno a imprese individuali o società di cui eventualmente il Comune di Castelgrande può essere parte, nel rispetto della legislazione vigente e dei competenti regolamenti comunali.
2. Il conferimento e la raccolta di cui al primo comma vengono, pertanto, effettuati a domicilio, nei giorni e negli orari che saranno indicati dal responsabile del servizio.

## **ART. 7 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE**

1. Il conferimento e la raccolta differenziata di carta e cartone è relativo a:
  - 1) giornali, riviste, libri, quaderni;
  - 2) fotocopie e fogli vari;
  - 3) cartoni piegati, imballaggi di cartone;
  - 4) scatole per alimenti, sacchetti in carta.
2. Non è possibile conferire:
  - 1) carta assorbente, carta plastificata, carta cerata, carta unta o sporca;
  - 2) fazzoletti, tovaglioli usati, pannolini;
  - 3) tetrapak e tutti i poliaccompagnati come i contenitori del latte e dei succhi di frutta;
  - 4) bicchieri e piatti di carta;

- 5) nylon e cellophane, copertine plastificate.
3. I rifiuti di imballaggi di carta e cartone devono essere piegati, legati con uno spago e depositati fuori dall'ingresso della propria abitazione o esercizio nel giorno antecedente alla raccolta, in ore notturne.

## **ART. 8 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA**

1. Il conferimento e la raccolta differenziata della plastica è relativo a:
- 1) bottiglie di acqua minerale e bibite in generale;
  - 2) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie e per la pulizia della casa;
  - 3) flaconi di sapone liquido, contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
  - 4) vaschette in plastica per alimenti (es. portauova, per carte, pesce e gelati);
  - 5) sacchetti della spesa;
  - 6) pellicola di plastica per imballaggi.
2. Non è possibile conferire:
- 1) polistirolo;
  - 2) plastica sporca;
  - 3) tetrapak e tutti i poliaccoppiati;
  - 4) nylon e gomma;
  - 5) borse, zaini e giocattoli;
  - 6) flaconi in plastica contenenti prodotti tossici, infiammabili e nocivi come acidi, bombolette spray, colle, solventi.

## **ART. 9 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE**

1. Il conferimento e la raccolta di lattine è relativo a:
- 1) lattine in alluminio;
  - 2) contenitori in ferro e tutti i contenitori contrassegnati con il simbolo AL;
  - 3) scatolette in banda stagnola.
2. Non è possibile conferire:
- 1) coperchietti dello yogurt, fogli di protezione degli alimenti;
  - 2) contenitori per la congelazione;
  - 3) stampi per dolci e tutto ciò che non è contrassegnato con il simbolo AL.

## **ART. 10 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO**

1. Il conferimento e la raccolta del vetro è relativo a:
- 1) il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barrattoli, vasetti);
  - 2) boccioni e piccole damigiane;
  - 3) recipienti e oggetti di qualsiasi tipo che siano fatti di solo vetro;
2. Non è possibile conferire :
- 1) stoviglie in ceramica o terracotta.;

- 2) specchi, lampadine e tubi al neon;
- 3) schermi televisivi;
- 4) qualsiasi oggetto che non è fatto di solo vetro e che rechi residui di vernice.

**ART. 11**  
**NORMA DI SALVAGUARDIA**

- 1. Le elencazioni relative ai rifiuti conferibili e non conferibili di cui ai precedenti artt. 7, 8, 9 e 10 devono intendersi esemplificative.
- 2. Il responsabile del servizio, con proprio, atto potrà provvedere ad integrare le indicazioni di cui innanzi.

**ART. 12**  
**MODALITA' DEL CONFERIMENTO**

- 1. Il conferimento e la raccolta di carta e cartone, plastica, lattine e vetro è effettuata con le modalità di seguito specificate:
  - a) i rifiuti devono essere depositati fuori dall'abitazione, a livello stradale (per livello stradale si intende il punto d'ingresso alla proprietà privata al confine con la via pubblica o ad uso pubblico, purchè questa sia percorribile con veicoli a motore);
  - b) il deposito deve avvenire entro le ore 8.00 del giorno del ritiro e comunque in maniera che i rifiuti rimangano incustoditi per il minor tempo possibile;
  - c) i rifiuti esposti in giorni e orari diversi da quelli indicati non saranno raccolti e i responsabili saranno soggetti a sanzioni;
  - d) dovranno essere utilizzati i seguenti sacchi di diverso colore per ciascuna frazione di rifiuto raccolta, a titolo esemplificativo:

<b>VETRO:</b>	<b>SACCO ROSSO</b>	<b>LATTINE:</b>	<b>SACCO AZZURRO</b>
<b>PLASTICA:</b>	<b>SACCO GIALLO</b>	<b>CARTA:</b>	<b>SACCO VERDE</b>

- e) ad ogni ritiro dei sacchi esposti, il personale preposto lascerà i sacchetti vuoti di corrispondente colore;
- f) i sacchi depositati per il ritiro dovranno essere PIENI e BEN CHIUSI; diversamente gli stessi non saranno ritirati;
- g) è vietato depositare direttamente sul suolo rifiuti che devono essere conferiti in sacchi;
- h) prima di inserire vasetti, bottiglie e simili nei contenitori per la raccolta differenziata del vetro o bottiglie ed altre confezioni nei sacchi assegnati per la raccolta differenziata della plastica, l'utente dovrà svuotarli completamente ed eliminare i residui del contenuto, in modo da evitare spandimenti di liquidi e imbrattamento;
- i) per sfruttare al meglio la capienza dei sacchi per la plastica, bottiglie ed altri contenitori dovranno, per quanto possibile, essere schiacciati. Per lo stesso motivo carta e cartone prima essere inseriti sfusi nei contenitori saranno ridotti in pezzi, per ridurne l'ingombro;
- l) oggetti e materiali acuminati o taglienti prima di essere inseriti nei sacchi dovranno essere protetti, per evitare di danneggiare i contenitori o di ferire gli operatori ecologici;
- m) imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedenti l'originaria capacità del servizio di raccolta con i sacchi dovranno essere conferiti dall'utente piegati e legati con spago e depositati fuori dall'abitazione o esercizio;
- n) e' fatto divieto in via generale di utilizzare fil di ferro o di altri metalli per legare i contenitori dei rifiuti;

- o) nel caso in cui si renda necessario pulire per terra a causa dell'esposizione di contenitori non chiusi o troppo pieni, la spesa per la pulizia sarà addebitata all'utenza, salva sempre l'applicazione delle sanzioni del caso ove il fatto abbia a ripetersi;
- p) non verranno raccolti sacchetti con rifiuti misti;
- q) la popolazione verrà avvisata circa i giorni e gli orari in cui verrà effettuato il ritiro dei rifiuti; il Comune provvederà a comunicare tempestivamente ogni variazione.

**ART. 13**  
**DIVIETO DEGLI OPERATORI DI ACCEDERE ALLE ABITAZIONI**

- 1. E' vietato agli operatori di entrare nelle proprietà private (esempio abitazioni, attività commerciali, artigianali, etc.) da cui provengono i rifiuti.
- 2. Il Comune di Castelgrande non assume responsabilità di alcun genere nel caso di inosservanza di tale divieto.

**TITOLO III**  
**RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI**

**ART. 14**  
**RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI, PILE E FARMACI**

- 1. Il conferimento e la raccolta dei rifiuti ingombranti vengono effettuati in apposito contenitore in località Serraduo del Comune di Castelgrande.
- 2. Il conferimento è relativo a:
  - 1) rifiuti ingombranti di provenienza domestica (poltrone, materassi, mobili vecchi, reti per letti, tappeti);
  - 2) frigoriferi, congelatori e condizionatori, televisori, computer, monitor, stampanti e pezzi di attrezzature informatiche, ove il conferimento non venga non effettuato presso il rivenditore;
  - 3) lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, ove il conferimento non venga non effettuato presso il rivenditore;
  - 4) stufe e fornelli;
  - 5) casse di legno e plastica, ridotte di volume, damigiane, specchi e lastre di vetro.
- 2. Non è possibile conferire:
  - 1) materiali provenienti da demolizioni, blocchi di calcestruzzo, mattoni, pavimenti o rivestimenti in marmo o ceramica, sanitari etc.;
  - 2) sassi, terra, carta e cartoni, residui industriali o agricoli;
  - 3) bidoni o contenitori di materiali termici.

**ART. 16**  
**CONTENITORI STRADALI**

- 1. In territorio comunale continueranno ad essere allocati contenitori stradali per la raccolta di carte e cartone, vetro, lattine e plastica.
- 2. I contenitori di cui al presente articolo potranno essere utilizzati dai cittadini residenti in aree non interessate dal servizio di raccolta differenziata "porta a porta".

**ART. 16**  
**RACCOLTA PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI.**

1. La raccolta ha per oggetto:
  - a) pile a stilo o rettangolari, pile a batteria, pile a tasca e tutte le pile esauste;
  - b) medicinali scaduti (pomate, sciroppi, compresse etc.);
2. Il conferimento va effettuato negli appositi contenitori stradali e privo della confezione di carta.
3. Il servizio di svuotamento deve essere effettuato con cadenza almeno bimestrale, nel rispetto di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente e con automezzi idonei a norma di legge.

**TITOLO IV**  
**DIVIETI E PRESCRIZIONI**  
**SISTEMA SANZIONATORIO**

**ART. 17**  
**DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE**

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private e soggette ad uso pubblico, nonché nelle acque pubbliche e private.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistono motivi sanitari, igienici o ambientali, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone lo sgombero di dette aree con spese a carico degli obbligati.

**ART. 18**  
**VIGILANZA**

1. La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata da parte dei cittadini.

**ART. 19**  
**SANZIONI**

1. In caso di non ottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuto oggetto della raccolta differenziata e qualora non fossero rispettati i giorni e gli orari di deposito si applica la sanzione amministrativa a partire da €. 100,00 a €. 500,00.
2. L'irrogazione della sanzione di cui al primo comma compete al Comune.

**ART. 20**  
**VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni di seguito elencate sono punite con una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 250 e un massimo di 500 euro:
  - a. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
  - b. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i sacchi sono destinati;
  - c. il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare

- danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- d. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
  - e. il conferimento al servizio di raccolta di animali morti.
2. Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggetto ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito, ai sensi dell'art. 50, 51 e 51 bis del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Alle attività di accertamento od irrogazione di sanzioni amministrative del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al Capo I della L. 24.11.1981, n. 689.
  4. La violazione di ogni altra norma del presente regolamento importa l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 25,00. a €. 200,00.
  5. L'entità della sanzione viene stabilita tenuto conto della gravità della violazione, del danno che abbia eventualmente arrecato, della recitativa, delle circostanze in cui è avvenuta, dell'elemento soggettivo e via di seguito.
  6. L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal pagamento della tassa prevista o comunque dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
  7. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene elevata alla singola unità abitativa qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati dal presente regolamento. Nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità di una singola unità abitativa, la sanzione viene irrogata a tutte le unità abitative assegnatarie dei sacchi in questione.

## **ART. 21 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
  - a) le norme contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) i regolamenti comunali;
  - c) le leggi ed i regolamenti regionali;
  - c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

## **TIT. V DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 22 ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

1. E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente Regolamento;
2. Copia del presente regolamento è messa a disposizione del pubblico a termini dell'art. 22 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad acquisizione di eseguibilità della delibera che l'approva.



